



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Tecnica	Determinazione n. 171	Del 28/12/2018	Originale
--------------	-----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 500
Del 16/01/2019

Oggetto:	Conferimento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1. Periodo: 01/01-30/06/2019.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo *"responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati"*;

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo: **01.07 - 31.12.2018**, giusto decreto del Sindaco **n.07, del 30/06/2018**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Alessandro Fadda;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali fossero o meno soggetti, nel corso del 2015, al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Preso atto, in particolare, che l'art. 1, c. 762, della citata L. n. 208/2015, aveva confermato anche per il 2017 le disposizioni in materia di personale, riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, ovvero comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (Comune di Tadasuni);

Dato atto che la disciplina *de qua* è vigente anche nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4, del 15.03.2017, mediante la quale venivano impartiti gli opportuni indirizzi al Segretario Comunale per la copertura del posto di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C - pos. economica 1 a tempo parziale (18h settimanali) e indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che questo ente, giusta nota prot. n. 1746 in data 13/10/2017, ha attivato preventivamente il procedimento di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs.n. 165/2001, con esito negativo;

Dato atto che il procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001, ha avuto esito negativo, a seguito della pubblicazione di apposito bando in data 20/04/2017, prot. n. 673;

Considerato che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti

vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente in dotazione organica, ai sensi della disciplina *de qua*;

Evidenziato, in particolare, che:

- per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015 (Comune di Tadasuni), il parametro temporale di riferimento su cui computare il limite di spesa complessiva del personale è l'anno 2008 e che tale limite è pari a **€ 180.068,37**;

- per quanto concerne il limite di spesa per il lavoro flessibile (**€ 31.887,51** - anno 2009), l'ente è in grado di rispettare tale limite, in considerazione del fatto che la spesa complessiva presunta da sostenere nel corso del 2019 è pari a **€ 31.426,97** (al netto degli oneri contrattuali), determinata come appresso:

- **€ 18.134,98** (compresa indennità P.O.) - **Istruttore Tecnico Direttivo - Cat. D1** - in regime di part time 12 h settimanali - incarico ex art. 92, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo: **01/01 - 31/12/2019**;

- **€ 5.108,13** - **Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C1** - in regime di part time 12 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo: **01/01 - 30/06/2019**;

- **€ 5.359,33** - **Istruttore - Agente di Polizia - Cat. C1** - in regime di part time 6 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo **01/01 - 30/06/2019**;

- **€ 3.700,85** - **Istruttore Finanziario Direttivo - Cat. D1** - in regime di part time 3 h settimanali - incarico ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 - Periodo: **01/01 - 31/12/2019**;

Atteso, inoltre, che la Corte dei Conti - Sezione Autonomie con Delibera n. 2/2015 ha precisato che:

“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;

Visto l'art. 16 - 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (c.d. *decreto enti locali*), convertito in L. 7 agosto 2016, n. 160, il quale recita testualmente: *“All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;*

Preso atto che nella dotazione organica dell'ente è previsto un unico posto di Istruttore Tecnico - Cat. C1, ricoperto con incarico a tempo determinato incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., periodo: 01/01-31/12/2018;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Preso atto che:

- questo ente non è soggetto agli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla L. n. 68/99 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, in quanto la spesa complessiva è pari a € 180.068,37;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29, del 28/1/2016, è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive - Triennio 2016/2018, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50, del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale per l'anno 2018, con esito negativo, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art. 16, L. 12/11/2011, n. 183;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 30/5/2018 si è provveduto all'[approvazione del piano degli obiettivi da assegnare ai Responsabili di posizione organizzativa e al segretario comunale per l'attuazione dei programmi - Anno 2018](#);

Dato atto che, a seguito della Sentenza n. 272/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che stabiliva, per le amministrazioni non in

regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, nell'anno successivo alla violazione;

Evidenziato che, fino alla data odierna, non è stato possibile reperire apposita figura professionale da altro ente, disposta ad assumere l'incarico presso questo ente;

Visto l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), il quale recita testualmente: *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Dato atto che:

- l'applicazione della fattispecie, disciplinata dalla normativa de qua, è ritenuta ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;
- obiettivo precipuo delle citate norme è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente, anche di ridotte dimensioni;
- la citata normativa avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, fermo restando l'accordo tra le due amministrazioni;
- questo ente intende avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di un Istruttore Tecnico - Cat. C, in servizio presso un altro comune, per la durata di mesi 6, in attesa della copertura del posto a tempo indeterminato;
- le prestazioni del lavoratore, presso questo ente, saranno limitate a n. 12 ore settimanali, con orari da concordare con l'ente di appartenenza, al fine di non creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso la stessa amministrazione;
- come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, *"il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrando nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78"*;
- tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;
- il citato art. 1, comma 557 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma I, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l'applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;

Preso atto, inoltre, che:

- questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
- la presunta spesa annuale di personale, per l'anno 2019, non è superiore alla spesa complessiva del personale per il 2008 (per il Comune di Tadasuni quantificata € 180.068.37);
- la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel predisponendo bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021 ed è rispettosa dei vincoli in materia di spesa di personale previsti dall'art. 14, comma 7, della L. n. 122/2010, che ha modificato l'art. 1, comma 557, della L. 27.12.2006, n. 296, nonché di vincoli di spesa in materia di assunzioni flessibili ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Visto il comma 1, dell'art. 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. in L. n. 125/2013) che apporta modifiche all'art. 36, del D.Lgs. n.165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato che, pertanto, potranno essere stipulati solo *"per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*;

Accertato che, di fatto, l'assunzione ex art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, è dovuta a ragioni di carattere temporaneo ed eccezionale, riconducibili alla normativa de qua;

Evidenziato che, in attesa di provvedere alla copertura di n. 1 posto di Istruttore - Tecnico - Cat. C.1, è intendimento dell'amministrazione provvedere all'utilizzo temporaneo di n. 1 Istruttore Tecnico - Cat. C - pos. ec. 1, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 01/01/2019 e fino al 30/06/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che l'amministrazione comunale

intende provvedere alla copertura del posto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2019;

Acquisita la disponibilità del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. Ec. 1, dipendente del Comune di Norbello;

Vista la richiesta del Comune di Tadasuni, prot. n. 2315, del 21/12/2018, con la quale veniva richiesto al Comune di Norbello, il nulla osta, in favore del Geom. Graziano Piras, per l'espletamento dell'attività lavorativa presso questo Comune per n. 12 ore settimanali;

Richiamata la deliberazione G.C. n°66 del 28/12/2018 con la quale si impartivano i seguenti indirizzi, al Responsabile del Servizio Tecnico, porre in essere tutti gli atti necessari per provvedere alla copertura a tempo determinato del posto vacante di Istruttore Tecnico - Cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., mediante utilizzo temporaneo del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico - Cat. C - pos. ec. 1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Norbello, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 01/01/2019 e fino al 30/06/2019, con distinti incarichi della durata di 3 mesi, al fine di poter monitorare trimestralmente la spesa per il lavoro flessibile;

Visto il nulla osta pervenuto dal Comune di Norbello Prot. 4095 del 28/12/2018;

Visto il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con Del. Commissario Straordinario n. 27, del 03/04/2015 e ss.mm.ii. ;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la L. 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);
- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;

DETERMINA

Di provvedere alla copertura a tempo determinato del posto vacante di Istruttore Tecnico - Cat. C1, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., mediante utilizzo temporaneo del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico -Cat. C - pos. ec. 1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Norbello, per n. 12 ore settimanali, con decorrenza 01/01/2019 e fino al 30/06/2019, con distinti incarichi della durata di 3 mesi, al fine di poter monitorare trimestralmente la spesa per il lavoro flessibile;

Di dare atto, che:

- le prestazioni di cui trattasi, verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al **30/06/2019**, salvo proroga per sopravvenute ed impreviste esigenze di carattere organizzativo;
- il Comune di Tadasuni si riserva di interrompere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro, qualora nel corso dello stesso mutino le circostanze di fatto, ovvero intervengano novelle legislative disciplinanti la materia, in particolare, nell'ipotesi in cui l'ente proceda a ricoprire il posto vacante, con contratto part time (18h settimanali) ed indeterminato, mediante mobilità obbligatoria o volontaria, ai sensi, rispettivamente dell'art. 34bis e 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 o mediante concorso pubblico e/o utilizzo di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti di altri enti, in caso di esito negativo del procedimento di mobilità;
- il compenso da corrispondere verrà determinato proporzionalmente sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per Istruttore - Cat. C1;
- la spesa complessiva presunta viene assunta nel rispetto dei limiti di spesa per lavoro flessibile, imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

Di Imputare la spesa complessiva presunta di **€ 5.108,13** sul capitolo n°10160104 Art.1 del Bilancio 2019;

Di Autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario, senza adozione di ulteriori atti, alla liquidazione del compenso spettante sulla base delle ore effettivamente prestate e contemporaneamente agli stipendi del personale dipendente dell'ente;

Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Fadda

Il Responsabile del Servizio
Ing. Alessandro Fadda

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole** .

Lì, 28/12/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	17/01/2019
AL	01/02/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni